



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

Divisione III - Gestione integrata del ciclo dei rifiuti

Divisione IV - Pianificazione, tracciabilità e vigilanza
sulla gestione dei rifiuti

Oggetto: Istruzioni operative sulla gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici

L'art. 40, comma 3, del decreto legislativo n. 49/2014 prevede di applicare le trattenute delle **quote di garanzia finanziaria** a tutti i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici che beneficiano di meccanismi incentivanti, ivi compresi quelli di seguito riportati:

impianti rientranti nel IV Conto Energia, di cui al D.M. 5 maggio 2011, al Titolo II - impianti solari fotovoltaici - e al Titolo III - impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative - "BIPV" - entrati in esercizio dal 1° luglio 2012

tutte le tipologie di impianti rientranti nel V Conto Energia di cui al D.M. 5 luglio 2012, entrati in esercizio dal 1° luglio 2012, ad eccezione degli impianti integrati con caratteristiche innovative "BIPV" e degli impianti a concentrazione rientranti nel Titolo IV di cui al D.M. 5 maggio 2011

Sebbene le quote di garanzia finanziaria debbano intendersi trattenute per tutti gli impianti fotovoltaici incentivati, tale obbligazione non viene sempre adempiuta: infatti, in base ai dati in possesso del Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), risulta che circa 10.800.000 moduli attualmente non sono coperti da una congrua garanzia finanziaria.

Come disposto dal decreto legislativo n. 118/2020, per questi impianti può essere esercitata la **libera opzione** di scegliere, rispetto al regime della trattenuta al GSE, di poter versare la medesima somma a favore di un sistema collettivo riconosciuto ai sensi del D. Lgs. n. 49/2014. Tale opzione viene esercitata attraverso un "contratto di servizio" tra il soggetto responsabile e il sistema collettivo a favore del quale è versato l'importo della trattenuta nel relativo "trust", con le modalità in esso contenute, a fronte della quale il sistema collettivo rilascia quietanza del versamento e manleva sia il soggetto responsabile che il GSE.

Per promuovere la corretta condotta si riportano sinteticamente le seguenti **istruzioni operative**:

al fine di scongiurare operazioni di dumping in relazione alla copertura finanziaria per la corretta gestione del fine vita, l'importo da versare nello strumento di garanzia "trust" istituito dai sistemi collettivi rimane il medesimo rispetto alle quote di garanzia trattenute dal GSE, così determinate nelle Istruzioni Operative

i pannelli fotovoltaici dismessi, divenuti RAEE, anche nei casi di "revamping" devono essere coperti da garanzia finanziaria, mediante la trattenuta operata dal GSE oppure tramite versamento diretto nel trust citato

Il Ministero della transizione ecologica ha trasmesso tali disposizioni chiarificatrici anche al GSE ad integrazione delle Istruzioni Operative emanate.

Roma, luglio 2021

F.to Il Dirigente
Ilde Gaudiello

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂